SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 ottobre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2008.

Sospensione del sig. Simone Brizio dalla carica di consigliere regionale della regione Puglia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Viste le note inviate, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter*, della citata legge n. 55/1990, dalla Prefettura di Bari Ufficio del Rappresentante dello Stato nella regione Puglia prot. n. 1100/BA/UTG del 30 luglio 2008 (Telefax) e prot. n. 10100/BA/UTG del 31 luglio 2008, con le quali sono stati trasmessi gli atti dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto relativi al procedimento penale n. 11651/00 R.G.N.R. a carico di Simone Brizio, ed altri;

Visto il dispositivo di sentenza del tribunale di Taranto - Seconda sezione penale del 27 giugno 2008, che ha dichiarato Simone Brizio colpevole del reato di cui agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 321 del codice penale, ascritto al Capo r) del decreto di rinvio a giudizio n. 5190/01 del GIP del tribunale di Taranto del 6 maggio 2006;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, dispone la sospensione di diritto, fra l'altro, dalle cariche di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per taluni delitti, fra cui quello relativo alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p.;

Ritenuto quindi che la fattispecie in esame rientra tra le ipotesi di sospensione dalla carica di consigliere regionale;

Visto l'art. 545 c.p.p. a norma del quale la sentenza è pubblicata in udienza mediante la lettura del dispositivo, nella fattispecie intervenuta in data 27 giugno 2008;

Rilevato, pertanto, che da quella data decorre la sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/1990;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 27 giugno 2008 è accertata la sospensione del sig. Simone Brizio dalla carica di consigliere regionale della regione Puglia, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Roma, 3 ottobre 2008

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
LETTA

08A07441

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 3 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Monica Staretz, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Vista l'istanza della sig.ra Monica Staretz, cittadina brasiliana, nata a Rio de Janeiro il 13 gennaio 1967, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale «guia de turismo categoria regional» acquisito in Brasile, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di guida turistica nelle lingue: portoghese, spagnolo, inglese e italiano;

Tenuto conto dell'iscrizione della sig.ra Monica Staretz alla Secretaria Nacional de Políticas de Turismo;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi dell'8 luglio 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento della durata di mesi dodici in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Monica Staretz, cittadina brasiliana, nata a Rio de Janeiro il 13 gennaio 1967, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento, della durata di mesi dodici, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere prolungato o ripetuto; qualora abbia esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Monica Staretz un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: portoghese, spagnolo, inglese e italiano.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2008

Il capo Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Monica Staretz, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Staretz risulta essere un «professionista» già qualificato in Brasile e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: portoghese, spagnolo, inglese e italiano, il tirocinio avrà ad oggetto le sottoelencate materie.

Cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica generale della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

08A07442

DECRETO 3 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Golubeva Olga, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Vista l'istanza della sig.ra Golubeva Olga, cittadina italiana, nata a Slutsk l'11 febbraio 1978, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale di guida turistica acquisito nella Repubblica di Belarus, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di guida turistica nelle lingue: russo e italiano;

Considerato inoltre che la sig.ra Golubeva Olga risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi dell'8 luglio 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale che si articola in una prova orale da effettuarsi presso la provincia di Roma in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Golubeva Olga, cittadina italiana, nata a Slutsk l'11 febbraio 1978, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento della prova attitudinale orale, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Golubeva un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: russo e italiano.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2008

Il capo Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Golubeva Olga, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Golubeva Olga risulta essere un professionista già qualificato nella Repubblica di Belarus e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: russo e italiano, la prova attitudinale consiste in una prova orale nelle materie sottoelencate.

Cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica generale della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

08A07443

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Gurszky Gabor, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Gurszky Gabor, nato il 2 luglio 1967 a Vac (Ungheria), cittadino ungherese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale in ingegneria elettrica, specializzazione corrente ad alta tensione conseguito presso il Politecnico statale di Budapest nel giugno 1991, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che è in possesso di esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Gurszky Gabor, nato il 2 luglio 1967 a Vac (Ungheria), cittadino ungherese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi sei: le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) costruzione di macchine.

Roma, 6 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione *A* settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del esidente dell'ordine provinciale.

08A07418

DECRETO 6 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Moreira Jessica Carlina, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Moreira Jessica Carlina, nata a Portoviejo (Ecuador) il 15 ottobre 1978, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo professionale rilasciato dal «Colegio de Contadores de Manabì» di Manta «Ecuador», cui è iscritta dal luglio 2007, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «consulente del lavoro»;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Contador Publico Autorizado» presso l'Università Tecnica di Manabì, nel giugno 1996;

Visto l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto altresì l'art. 49, comma 3 del decreto presidenziale n. 394/1999, e successive modifiche;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del settembre 2000;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Moreira Jessica Carlina, nata a Portoviejo (Ecuador) il 15 ottobre 1978, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «consulenti del lavoro».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto del lavoro; 2) legislazione sociale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana, le cui modalità sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 6 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta verte su questioni inerenti alle materie individuate nel precedente art. 2.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro.

08A07445

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 settembre 2008.

Cambio di denominazione di una marca di trinciato per sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Vista la richiesta, del 28 agosto 2008, della International Tobacco Agency S.r.l. per il cambio di denominazione di una marca di trinciato per sigarette;

Decreta:

La denominazione della seguente marca di trinciato per sigarette è così modificata: da Domingo Virginia a Domingo Virginia Blend.

I prodotti già fabbricati alla data del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2008

Il direttore: RISPOLI

08A07451

DECRETO 13 ottobre 2008.

Cambio di denominazione di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la richiesta, del 10 luglio 2008, della Philip Morris Italia Srl per il cambio di denominazione di una marca di sigarette;

Decreta:

La denominazione della seguente marca di sigarette è così modificata: da Marlboro MED KS a Marlboro MX4 KS.

I prodotti già fabbricati alla data del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2008

Il direttore: RISPOLI

08A07618

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 luglio 2008.

Recepimento della direttiva 2007/51/CE, che modifica la direttiva 76/769/CEE per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l'attuazione della direttiva 76/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215 concernente l'attuazione delle direttive CEE numeri 83/478/ e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammini-

strative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto interministeriale 9 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1984, n. 153, recante restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, in attuazione delle direttive del Consiglio 79/663/CE, 82/806/CE, 82/828/CE e 83/264/CE;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-*bis*;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1994, n. 214, concernente l'attuazione delle direttive CEE numeri 89/677, 91/173, 91/338 e 91/339 recanti, rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 18 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE del 27 luglio 1976 del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari, ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo e ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I nonché la ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2003, concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente la ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato 1 della medesima direttiva;

Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n. 198, che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la ventiseiesima modifica alla direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute 18 giugno 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n. 198 recante il recepimento della direttiva 2003/36/CE, recante venticinquesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del 27 luglio 1976 del Consiglio, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - CMR);

Visto il decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2005, n. 31, che recepisce la direttiva comunitaria 1999/77/CE, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute 18 ottobre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 gennaio 2006 n. 3, che recepisce le direttive comunitarie 2005/59/CE e 2005/69/CE recanti rispettivamente la ventottesima e ventisettesima modifica dell'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute 9 marzo 2007 pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 giugno 2007, n. 128 - serie generale - n. 130 che recepisce la direttiva comunitaria 2005/90/CE recante la ventinovesima modifica dell'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute 30 maggio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 settembre 2007, n. 217 che recepisce la direttiva comunitaria 2006/139/CE del Consiglio europeo sull'adattamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE;

Visto l'art. 12 della legge comunitaria 25 febbraio 2008, n. 34 recante l'introduzione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1992, n. 904 della definizione del termine puericultura;

Visto il decreto del Ministero della salute 20 marzo 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 maggio 2008, n. 109 che recepisce la direttiva comunitaria 2005/84/CE recante la ventiduesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Vista la direttiva 2007/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CE per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dall'art. 12 della legge 25 febbraio 2008 n. 34 e dal decreto del Ministero della salute del 30 maggio 2007, è aggiunto il punto «16-*bis* Mercurio» come riportato nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si applicano a decorrere dal 3 aprile 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2008

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 242

ALLEGATO 1

All'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 è aggiunto il seguente punto:

«19 *bis* Mercurio CAS n.: 7439-97-6	1. Non può essere commercializzato: a. nei termometri per la misurazione della temperatura corporea; b. in altre apparecchiature di misura destinate alla vendita al grande pubblico (per esempio manometri, barometri, sfigmomanometri, termometri diversi da quelli per la misurazione della temperatura corporea). 2. La restrizione di cui al punto 1, lettera b), non si applica a: a) apparecchiature di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007; b) barometri [esclusi i barometri di cui alla lettera a)] fino al 3 ottobre 2009. 3. Entro il 3 ottobre 2009 la Commissione esamina la disponibilità di alternative affidabili e più sicure che siano tecnicamente ed economicamente realizzabili per gli sfigmomanometri e le altre apparecchiature di misura contenenti mercurio utilizzati nel settore sanitario e per altri usi industriali e professionali. Sulla base di tale esame o non appena siano disponibili nuove informazioni su alternative affidabili e più sicure per gli sfigmomanometri e le altre apparecchiature di misura contenenti mercurio, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per estendere le restrizioni di cui al punto 1 agli sfigmomanometri e alle altre apparecchiature di misura utilizzati nel settore sanitario e per altri usi professionali e industriali, in modo da eliminare gradualmente il mercurio dalle apparecchiature di misura ogniqualvolta ciò sia tecnicamente ed economicamente realizzabile.»

08A07452

DECRETO 18 settembre 2008.

Ulteriori modifiche al decreto del Ministro della salute 1º luglio 2004 recante «Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM)».

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante «Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica» convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *a)* che ha istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM);

Visto il decreto ministeriale 1º luglio 2004 recante «Disciplina dell'organizzazione per la prevenzione ed il controllo delle malattie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2004, n. 185;

Visto il Piano nazionale della prevenzione 2005-2007, di cui all'allegato 2 all'Intesa sancita nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005 (Atto rep. n. 2271);

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2006 recante «Modifiche al decreto ministeriale 1º luglio 2004, concernente «Disciplina dell'organizzazione per la prevenzione ed il controllo delle malattie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 2007, n. 30;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto, in particolare, l'art. 29 del menzionato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che introduce disposizioni concernenti il contenimento della spesa per organi collegiali ed altri organismi anche monocratici, operanti nelle Amministrazioni pubbliche, tramite anche il riordino, la soppressione o l'accorpamento di detti organismi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 Maggio 2007, n. 86 recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera *p)* e 9, comma 1, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 86 del 2007, con i quali è confermato per la durata di tre anni il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM);

Considerato che il CCM è un organismo di coordinamento tra il Ministero e le Regioni per le attività di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze;

Considerato che la missione del CCM è aumentare l'attività di prevenzione nel Paese e nella pratica del Sistema sanitario nazionale, attraverso strategie e interventi, la cui efficacia è dimostrata da solidi dati scientifici, e attraverso il potenziamento delle capacità del Paese di rilevare, prevenire e controllare i principali problemi e le principali minacce per la salute pubblica, nell'ambito del Sistema sanitario governato dalle Regioni;

Dato atto che il CCM promuove il coordinamento delle attività di risposta alle emergenze, ovvero la predisposizione di risposte tempestive sia ad eventi «straordinari» (attacchi terroristici, diffusione di nuovi agenti biologici trasmissibili, rilascio accidentale di agenti chimici o infettivi, pandemia influenzale, ecc.), che «ordinari» (tossinfezioni alimentari, infezioni correlate all'assistenza ospedaliera, ecc.);

Dato atto che il CCM promuove le pratiche di eccellenza delle Regioni e Province autonome, affinché esercitino un ruolo guida allo scopo di trasferire i modelli operativi di interventi di prevenzione già sperimentati oppure di condividere esperienze maturate in settori quali la formazione, la sorveglianza, l'organizzazione;

Dato atto che il CCM lavora per progetti, con obiettivi, procedure, responsabilità, risorse e tempi di realizzazione definiti, attraverso il confronto sistematico all'interno dei suoi organi collegiali consultivi e la cooperazione con i tavoli tecnici delle Regioni;

Dato atto che i progetti del CCM sono sottoposti a valutazione di processo e di risultato, attraverso l'introduzione di standard di progettazione e indicatori di valutazione, in un rapporto di attiva collaborazione tra CCM e partner convenzionati, sia nella fase di progettazione che in quella di monitoraggio;

Considerato che il CCM promuove la sinergia tra il mondo della ricerca e le strutture sanitarie e tra le esperienze migliori e le realtà ancora in crescita, attivando partnership istituzionali e collaborazioni professionali, rinforzando in tal modo la rete della prevenzione in Italia;

Considerato che il CCM opera ponendo attenzione alla coesione e all'equità, perché siano assicurate in tutte le Regioni italiane, per tutti i cittadini e in ogni strato sociale, uguali possibilità di accesso agli interventi di prevenzione;

Considerato che il CCM si propone come un nuovo soggetto della sanità pubblica, quale espressione del processo di regionalizzazione avviato con la riforma del Titolo V della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 di nomina del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del 15 luglio 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'amministrazione pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2008;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale è stato istituito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», ed in particolare l'art. 68 (Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture);

Ravvisata l'opportunità, anche in considerazione dell'avvenuta conferma del CCM, di procedere ad una revisione della disciplina sull'organizzazione, sui compiti e sull'attività di tale organismo;

Decreta:

Art. 1.

Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie - CCM

1. Il Centro Nazionale per la Prevenzione e Controllo delle Malattie (CCM) è un organismo di coordinamento tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni per le attività di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze sanitarie, allo scopo di promuovere ed estendere le attività di prevenzione efficaci nonché di ridurre le disomogeneità tra le Regioni.

2. Il CCM dura in carica tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007 n. 86, e quindi sino al 21 luglio 2010. Tre mesi prima della scadenza del suddetto termine di durata, il direttore operativo del CCM presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della sua perdurante utilità e della conseguente eventuale proroga biennale.

3. Il CCM opera in coordinamento con le strutture regionali, attraverso accordi di collaborazione e convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli Organi della sanità militare.

4. Il CCM è incardinato presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria. L'Ufficio I della Direzione generale della prevenzione sanitaria assicura l'espletamento delle procedure amministrative, contabili e finanziarie connesse al funzionamento ed all'attività del CCM nel rispetto della vigente legislazione in materia. Il predetto Ufficio I assicura altresì le funzioni di segreteria del Comitato strategico e del Comitato scientifico permanente.

5. Il CCM opera in base ad un programma annuale di attività per progetti, approvato entro il 30 giugno di ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o del Sottosegretario delegato. Il programma di attività del CCM è predisposto ed aggiornato in coerenza con quanto previsto nel programma del Governo e nella direttiva generale annuale del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'attività amministrativa e la gestione.

Art. 2.

Missione ed attività del CCM

1. Il CCM, ferme restando le competenze della Direzione generale della prevenzione sanitaria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le seguenti attività: analisi dei rischi per la salute; verifica con le Regioni dei piani di sorveglianza e di prevenzione attiva, supporto ai sistemi nazionali di allerta e risposta rapida anche con riferimento al bioterrorismo; disegno di programmi — anche a carattere di sperimentazione gestionale — di prevenzione primaria, secondaria e terziaria; promozione di programmi di valutazione della performance sanitaria; promozione dell'aggiornamento e della formazione del personale, funzionale all'attuazione del programma annuale di attività; collegamento con altre realtà istituzionali e con altre realtà analoghe europee ed internazionali; diffusione delle informazioni.

2. Il CCM, nell'ambito delle attività di cui comma 1, supporta il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni attraverso:

l'analisi del quadro demografico ed epidemiologico;

l'identificazione e valutazione dei rischi per la salute umana derivanti da agenti infettivi, da condizioni ambientali e da fattori comportamentali;

l'individuazione delle misure di prevenzione, primaria e secondaria;

l'individuazione dei percorsi di continuità assistenziale e di integrazione socio-sanitaria;

la verifica dell'attuazione dei piani nazionali di sorveglianza e di prevenzione; il supporto ai sistemi nazionali di allerta e risposta rapida, anche con riferimento al bioterrorismo; il potenziamento della rete nazionale delle strutture regionali e nazionali competenti;

la predisposizione dei progetti di intervento.

3. Gli ambiti specifici di intervento includono almeno: malattie diffusive e infettive; promozione della salute e stili di vita; la salute e le età della vita; ambiente e clima; vaccini e vaccinazioni; incidenti; bioterrorismo.

Art. 3.

Rapporti con le Regioni

1. Il CCM realizza i progetti in coordinamento con le Regioni attraverso la consultazione degli organi identificati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, quali i coordinamenti interregionali.

Art. 4.

Relazioni internazionali

1. Il CCM, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, coopera con le agenzie di salute pubblica europee ed internazionali e collabora con gli organismi internazionali, quali i «Centre for Disease Control» Europeo, Statunitense e di altri Paesi e l'Organizzazione Mondiale di Sanità.

2. Il CCM promuove le relazioni internazionali mediante la proposta di accordi e convenzioni, ovvero partecipa alle attività degli organismi internazionali mediante l'organizzazione ed il finanziamento di convegni, conferenze e seminari.

Art. 5.

Attività di comunicazione e informazione

1. Il CCM promuove la diffusione della propria attività tra gli operatori sanitari e le Regioni, mediante servizi di documentazione ed attraverso l'organizzazione di seminari, convegni, congressi scientifici e conferenze.

2. Il CCM svolge, altresì, attività di comunicazione e di informazione ai cittadini mediante la realizzazione di opuscoli e di campagne informative, sia sulla stampa che sulla radio e la televisione.

3. Al fine di sviluppare l'attività di comunicazione verso le strutture di riferimento dell'attività del CCM, così come verso l'utenza esterna (Regioni, aziende sanitarie e operatori dei servizi di sanità pubblica) il CCM si avvale di un proprio sito web.

Art. 6.

Sala situazioni

1. Presso il CCM è istituita una «Sala situazioni» funzionale alla raccolta rapida e alla organizzazione ed elaborazione di informazioni, ai collegamenti operativi con le istituzioni sanitarie regionali, nazionali ed internazionali e con quelle centrali e locali deputate alla gestione delle emergenze sanitarie.

2. La Sala situazioni gestisce, altresì, i rapporti con gli organi di informazione e con i cittadini, in particolare nelle situazioni di emergenza sanitaria nazionale dichiarata. Il Direttore operativo del CCM assicura il coordinamento e la supervisione tecnica della «Sala situazioni».

3. In occasione di emergenze sanitarie nazionali dichiarate, la Sala situazioni del CCM opera in costante raccordo con la «Sala Situazioni Italia» del Dipartimento nazionale della protezione civile, responsabile del coordinamento delle azioni di contrasto alle emergenze nazionali, ai sensi della legge 225/1992.

4. La Sala situazioni è dotata di tecniche audiovisive e di collegamento telematico e di rappresentazione dinamica e grafica dei fenomeni su cui si interviene.

Art. 7.

Attività di aggiornamento e formazione

1. Il CCM promuove la formazione e l'aggiornamento, ivi inclusi i corsi di lingua, finalizzati alla realizzazione delle attività concernenti la prevenzione, comunicazione e promozione della salute. La formazione e l'aggiornamento è rivolta al personale coinvolto nella gestione delle attività di prevenzione e di sanità pubblica ed è finalizzata all'attuazione dei programmi del CCM e del Piano Nazionale di Prevenzione.

Art. 8.

Raccordo istituzionale

1. Nell'espletamento delle attività previste dal presente decreto il CCM opera in costante raccordo con i competenti uffici ministeriali.

Art. 9.

Organizzazione del CCM

1. Gli organi del CCM sono i seguenti:

a) il Comitato strategico;

b) il Comitato scientifico permanente;

c) il Direttore operativo.

2. I componenti del Comitato strategico e del Comitato scientifico permanente sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o del Sottosegretario delegato, restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del CCM, salvo revoca, e possono essere riconfermati.

3. Il Direttore generale della prevenzione sanitaria è il Direttore operativo del CCM e ricopre tale incarico fino alla scadenza del termine di durata del CCM.

Art. 10.

Composizione e funzioni del Comitato strategico

1. Il Comitato strategico è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ovvero dal Sottosegretario delegato.

2. Il Comitato strategico è composto da:

a) il coordinatore degli assessori regionali alla sanità con funzioni di vicepresidente;

b) due assessori regionali alla sanità, nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

c) i Capi Dipartimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - settore salute;

d) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;

e) il Direttore operativo del CCM;

f) il Presidente dell'Istituto superiore di sanità;

g) il Presidente del Consiglio superiore di sanità;

h) il Presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro;

i) due esperti nominati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. Possono, essere, altresì, invitati a partecipare alle riunioni del Comitato strategico i direttori generali di volta in volta competenti per la materia trattata.

4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o il Sottosegretario delegato possono chiamare degli esperti a partecipare allo svolgimento dei lavori, per ciascun argomento all'ordine del giorno.

5. Il Comitato strategico svolge le seguenti funzioni:

a) definisce le priorità di intervento;

b) adotta il programma annuale di attività del CCM, unitamente al piano finanziario, da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o del Sottosegretario delegato;

c) approva la relazione sull'attività svolta dal CCM nell'anno precedente;

d) definisce le linee generali sulla diffusione delle informazioni e sull'attività di aggiornamento e di formazione.

6. Qualora i componenti del Comitato strategico non rivestano la qualifica di dipendenti statali, per le missioni compiute in dipendenza della carica è riconosciuto loro il trattamento economico di missione previsto per il personale avente la qualifica di dirigente generale dello Stato.

7. Con proprio regolamento interno sono disciplinate le modalità di convocazione e di verbalizzazione delle sedute del Comitato strategico.

Art. 11.

Composizione e compiti del Comitato scientifico permanente e dei sottocomitati scientifici di progetto a termine

1. Il Comitato scientifico permanente è composto da dieci esperti, di cui cinque designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o dal Sottosegretario delegato e cinque designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, nonché dal Direttore generale della prevenzione sanitaria. Il Comitato scientifico permanente si può avvalere di sottocomitati scientifici di progetto, istituiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o del Sottosegretario delegato, su proposta del Direttore operativo del CCM.

2. Il Comitato scientifico permanente svolge le seguenti funzioni:

a) esprime parere sulla proposta del programma annuale di attività del CCM;

b) approva i progetti predisposti dal Direttore operativo del CCM di attuazione del programma annuale di attività, salvo che non sia costituito apposito sottocomitato scientifico di progetto.

3. Qualora i componenti del Comitato scientifico permanente non rivestano la qualifica di dipendenti statali, per le missioni compiute in dipendenza della carica è riconosciuto loro il trattamento economico di missione previsto per il personale avente la qualifica di dirigente generale dello Stato.

4. Con proprio regolamento interno sono disciplinati:

a) le modalità di convocazione e di verbalizzazione delle sedute del Comitato scientifico permanente;

b) gli obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti in ragione del loro incarico;

c) le linee guida nel rispetto delle quali sono valutati i progetti, ai fini della loro approvazione.

Art. 12.

Compiti del Direttore operativo

1. Il Direttore operativo svolge le seguenti funzioni, per le materie di competenza del CCM:

a) predispone la proposta di programma annuale di attività del CCM, unitamente al piano finanziario;

b) formula proposte di progetti di attuazione del programma annuale di attività;

c) predispone la relazione sull'attività svolta dal CCM nell'anno precedente;

d) assicura il raccordo con le strutture regionali competenti, con un lavoro di rete, nel rispetto dei diversi modelli organizzativi delle Regioni e Province autonome;

e) assicura il costante raccordo con i competenti uffici ministeriali;

f) attiva sistemi di indagini rapide nazionali per specifiche tematiche di salute e collabora su richiesta delle Regioni a situazioni epidemiologiche di emergenza sanitaria;

g) promuove la cooperazione e la collaborazione con organizzazioni europee ed internazionali;

h) collabora alla costruzione di reti di sorveglianza *ad hoc* ed alla realizzazione dei programmi di formazione e ricerca su indicazione del Comitato strategico;

i) predispone programmi specifici di aggiornamento e formazione del personale;

l) cura la restituzione delle informazioni epidemiologiche aggregate e la diffusione capillare dei documenti e delle iniziative.

2. Per realizzare i propri compiti il Direttore operativo si avvale anche della Sala situazioni di cui all'art. 6 nonché del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il medesimo Istituto ed il CCM.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si fa fronte utilizzando le risorse stanziate dall'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 recante «Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica» convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

Art. 14.

Abrogazione

1. I decreti ministeriali 1° luglio 2004 e 10 novembre 2006, citati nelle premesse, sono abrogati.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto i componenti del Comitato strategico e del Comitato scientifico permanente nonché il Direttore operativo in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dall'incarico, e si provvede alla loro nomina secondo quanto stabilito dal presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio ed alla Corte dei conti per i controlli di rispettiva competenza.

Il presente decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 293

08A07492

DECRETO 29 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Krzysztof Piotr Stanek, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 19 dicembre 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Krzysztof Piotr Stanek, nato a Opole Lubelskie (Polonia) il giorno 22 gennaio 1966, di cittadinanza polacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Lekarza dentysty» conseguito in data 5 dicembre 1991 presso la Akademia Medyczna «Mikolaja Kopernika» - Krakowie - Polonia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Lekarza dentysty» conseguito presso la Akademia Medyczna «Mikolaja Kopernika» - Krakowie - Polonia - in data 5 dicembre 1991 dal sig. Krzysztof Piotr Stanek, nato a Opole Lubelskie (Polonia) il giorno 22 gennaio 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Krzysztof Piotr Stanek è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A07435

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 settembre 2008.

Scioglimento senza nomina del liquidatore di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al dirigente dell'Ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2008

Il dirigente: DI FILIPPO

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA C.E.P. S.R.L.	BENEVENTO	CAMPANIA	92017390623	20/06/1948
2	EDIL COS.BI - P.S.C. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CASAL DI PRINCIPE (CE)	CAMPANIA	02810920617	15/10/2001
3	CENTRO DATI SYSTEM 2001 P.S.C. A R.L.	LUSCIANO (CE)	CAMPANIA	02817640614	09/11/2001
4	LA NUOVA ERICA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	PARETE (CE)	CAMPANIA	02832750612	21/12/2001
5	EDIL COGEN P.S.C. A R.L.	TEANO (CE)	CAMPANIA	02744300613	08/02/2001
6	COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI 3000 A R.L.	CELLOLE (CE)	CAMPANIA	02794960613	26/07/2001
7	BELVEDERE PRIMA SOC. COOP. EDIL. A R.L.	CASERTA	CAMPANIA	01932210618	18/04/1990
8	COOPERATIVA NETTURBINI - LUSCIANO SOC.COOP. A R.L.	LUSCIANO (CE)	CAMPANIA	00333930618	14/04/1976
9	CODIC - SOC.COOP. A R.L.	CARINOLA (CE)	CAMPANIA	00323640615	25/02/1977
10	NUOVI SPAZI - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	ORTA DI ATELLA (CE)	CAMPANIA	00372030619	15/12/1977
11	LIBERA INFORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	S.MARIA CAPUA VETERE (CE)	CAMPANIA	00942810615	09/10/1978
12	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LA PRIMAVERA A R.L.	VILLA DI BRIANO (CE)	CAMPANIA	00428600613	14/02/1979
13	TECNAGRI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SESSA AURUNCA (CE)	CAMPANIA	01780680615	14/09/1988
14	FIORENTE CAMPANIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	GRAZZANISE (CE)	CAMPANIA	01605360617	06/06/1986
15	PORTA ROMANA SOC. COOP. A R.L.	VILLA DI BRIANO (CE)	CAMPANIA	01537560615	03/04/1979
16	GRANDE COOP. A R.L.	MARCIANISE (CE)	CAMPANIA	01637270610	01/12/1986
17	LA GARDENIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VILLA DI BRIANO (CE)	CAMPANIA	01756020614	10/02/1988
18	AVERSANA TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VILLA DI BRIANO (CE)	CAMPANIA	01738310612	19/02/1988
19	ROSSANO SOC. COOP.A R.L.	CASALUCE (CE)	CAMPANIA	01666180615	06/03/1987
20	VOLTURNO SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CAPUA (CE)	CAMPANIA	01879660619	22/11/1986
21	IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	CAPUA (CE)	CAMPANIA	01861200614	29/01/1988
22	RONNY - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	CAPUA (CE)	CAMPANIA	01741470619	16/10/1987
23	COOPERATIVA AGRICOLA - ANNUNZIATA A R.L.	CARINOLA (CE)	CAMPANIA	01767770611	23/09/1987
24	COOPERATIVA AGRICOLA LA SOCIETA' S.R.L.	SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)	CAMPANIA	01702680610	15/09/1987
25	ADA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)	CAMPANIA	01690750615	02/07/1987
26	LA VIRGILIANA - SOC. COOP. A R.L.	SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)	CAMPANIA	00387410616	01/06/1964
27	HARDSYSTEM - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R .L.	CASTEL VOLTURNO (CE)	CAMPANIA	02854170616	08/03/2002
28	COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL SOCIAL SERVICE COOP. SOC. GSS	MONDRAGONE (CE)	CAMPANIA	03034340616	02/03/2004
29	FORLAV PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANTA MARIA A VICO (CE)	CAMPANIA	02922110610	02/01/2003
30	RO.DI. SOCIETA' COOERATIVA A R.L.	AVERSA (CE)	CAMPANIA	02820520613	19/11/2001
31	LA BATTISTA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	SAN MARCELLINO (CE)	CAMPANIA	01357520616	18/11/1983
32	FUTURA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SARNO (SA)	CAMPANIA	03417730656	03/03/1998
33	WORK SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MERCATO SAN SEVERINO (SA)	CAMPANIA	03815380658	24/07/2001
34	COOPERATIVA ORTICOLA SAN GIOVANNI - ANGRI - S.C.R.L.	ANGRI (SA)	CAMPANIA	80021330651	30/06/1967
35	COOPERATIVA AGRICOLA ARIENZANA A R.L.	ARIENZO (CE)	CAMPANIA	01824070617	06/04/1989
36	SOC.COOP. LA CENTORE S.R.L.	CELLOLE (CE)	CAMPANIA	00285470613	19/11/1975
37	CUBANTE - SOC. COOP. A R.L.	SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)	CAMPANIA	00845100627	10/03/1988
38	PAVI TIRRENIA SOC. COOP. A R.L.	CASAL DI PRINCIPE (CE)	CAMPANIA	02023070614	22/05/1992
39	EDIL C.M.C. P.S.C. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CASAL DI PRINCIPE (CE)	CAMPANIA	02780630618	04/06/2001
40	COOPERATIVA AGRICOLA VALLE UFITA SOC.COOP. A R.L.	MELITO IRPINO (AV)	CAMPANIA	01639550647	19/02/1986
41	LA SER SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MADDALONI (CE)	CAMPANIA	93004720616	10/09/1982
42	SANT'ANNA SOC. COOP. A R.L.	VILLA DI BRIANO (CE)	CAMPANIA	01209150612	17/11/1982
43	COOP. COLOR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	PARETE (CE)	CAMPANIA	02469750612	13/02/1998
44	ITAL.GEST.DIGIT.SOCIETA' COOERATIVA A R.L.	AVERSA (CE)	CAMPANIA	01860100617	06/10/1989
45	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE 1988 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASAL DI PRINCIPE (CE)	CAMPANIA	01797770615	02/12/1986

08A07416

DECRETO 6 ottobre 2008.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Liquichimica Meridionale», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli Uffici dirigenziali generali;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso, in data 11 aprile 1980, di concerto con il Ministro del tesoro con il quale la s.r.l. Liquichimica Meridionale è stata posta in amministrazione straordinaria e nominato il commissario liquidatore.

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 gennaio 1982, 24 marzo 1982; 30 dicembre 1982, di nomina e conferma del commissario liquidatore nella persona del dott. Enrico Baldazzi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nelle predette procedure di amministrazione straordinaria è stato nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Signori;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, con il quale, per le procedure sopra citate, sono stati nominati commissari liquidatori i signori: dott. Saverio Signori, dott. Francesco Ruscigno, ed il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto;

Richiamato il proprio provvedimento in data 27 luglio 2006, con il quale è stato disposto il deposito presso la Cancelleria del Tribunale fallimentare di Milano del bilancio finale, del rendiconto e del progetto di riparto finale;

Vista l'istanza dell'8 aprile 2008 pervenuta in data 17 aprile 2008, con la quale il Collegio commissariale nel comunicare di aver espletato tutte le formalità, di aver provveduto al pagamento delle somme previste nel riparto chiede che venga disposta la chiusura della procedura non essendo intervenute contestazioni ed informa che le somme per i creditori irreperibili saranno depositate su libretti come previsto dalla legge;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Liquichimica Meridionale S.r.l. in a.s. a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Liquichimica Meridionale S.r.l.» a.s., con sede legale in Milano, via Salomone 61.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le ulteriori formalità occorrenti per completare l'iter della chiusura.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per la cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2008

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

Il direttore generale per la politica industriale
MOLETI

08A07419

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 agosto 2008.

Modifica all'articolo 2 del decreto 18 luglio 2008, recante le modalità di attuazione del fermo di emergenza temporaneo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2008, recante le modalità di attuazione del fermo di emergenza temporaneo;

Vista la legge 2 agosto 2008, n. 129, con la quale, all'art. 4-*ter*, sono state disposte misure urgenti per il settore della pesca;

Considerata la opportunità di autorizzare — esclusivamente per il corrente anno — le modalità di attuazione del fermo di pesca già disciplinate in precedenza dalla regione Sicilia per le unità con lunghezza tra le perpendicolari superiore a 18 metri e che effettuano campagne di pesca superiori a 15 giorni;

Considerata altresì la necessità di assicurare la tutela delle risorse biologiche del mare durante i periodi di effettuazione del fermo prevedendo restrizioni all'attività di pesca a strascico e volante entro le 12 miglia dalla costa delle isole di Lampedusa e Linosa dal 10 agosto 2008 e fino al 30 settembre 2008;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 6 agosto 2008, ha reso parere favorevole all'unanimità;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2 del decreto ministeriale 18 luglio 2008 sono aggiunti alla fine i seguenti commi:

«6. I titolari delle unità di cui ai commi 3, 4 e 5, iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia con lunghezza tra le perpendicolari superiore a 18 metri e che effettuano campagne di pesca superiori a 15 giorni, sono autorizzati a consegnare i documenti di bordo all'Autorità marittima dell'ufficio di iscrizione a partire dai quindici giorni antecedenti la data di inizio del periodo di fermo di pertinenza, come determinato ai commi 3, 4 e 5. Dalla data di consegna dei documenti decorre per ciascuna unità il periodo di fermo di cui al presente decreto.

7. Al fine di assicurare la tutela delle risorse biologiche del mare durante i periodi di effettuazione del fermo di cui al presente decreto l'attività di pesca a strascico e volante entro le 12 miglia dalla costa delle isole di Lampedusa e Linosa è consentita, dal 10 agosto 2008 e fino al 30 settembre 2008, esclusivamente alle imbarcazioni iscritte nei RR.NN.MM.GG. tenuti dall'ufficio marittimo di Lampedusa. Nel periodo previsto dal comma 5 non è consentita nel medesimo areale l'attività di pesca a strascico e volante a nessuna imbarcazione da pesca».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2008

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 31

08A07415

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione di lettere credenziali al Presidente della Repubblica

Il 26 settembre 2008 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Masud Bin Momen, ambasciatore della Repubblica Popolare del Bangladesh, S.E. Bi Bah Jeannot Zoro, ambasciatore della Repubblica della Costa d'Avorio, S.E. Alier Deng Ruai Deng, ambasciatore della Repubblica del Sudan, S.E. Gaoussou Drabo, ambasciatore della Repubblica del Mali e S.E. Fernado d'Oliveira Neves, ambasciatore della Repubblica del Portogallo, i quali Gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

08A07444

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita SS. Sacramento, in Pesaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita SS. Sacramento, con sede in Pesaro.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Pesaro, con sede in Pesaro.

08A07429

Estinzione della Confraternita Venerabile Collegio SS. Nome di Gesù, in Pesaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita Venerabile Collegio SS. Nome di Gesù, con sede in Pesaro.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuriche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Pesaro, con sede in Pesaro.

08A07430

Estinzione della Confraternita del Rosario e Sacramento, in Pesaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita del Rosario e Sacramento, con sede in Pesaro, loc. Pozzo Alto.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuriche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Pietro in Rosis, con sede in Pesaro, loc. Ginestro.

08A07431

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifiche alla composizione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti relativamente ai rappresentanti dell'Associazione «ADUSBEF» e dell'associazione «ALTROCONSUMO».

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2008, recanti ulteriori modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2006 di ricostituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) per il triennio 2006-2009, ai sensi degli articoli 136 e 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono state apportate modifiche alla composizione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti relativamente ai rappresentanti dell'Associazione «ADUSBEF» e dell'associazione «ALTROCONSUMO».

08A07436

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Znojemské Pivo» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 244/23 del 25 settembre 2008, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla Úřad průmyslového vlastnictví - Repubblica Ceca, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto rientrante nella categoria Birre - classe 2.1 denominato «Znojemské Pivo».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A07427

Domanda di registrazione della specialità «Olej Rydzowy» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/06 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 244/27 del 25 settembre 2008, la domanda di registrazione quale specialità tradizionale garantita (S.T.G.), presentata dalla «SemCo» S.G.N.i P. Krystyna Just, Instytut Wlókien Naturalnych - Tlocznia Oleju, Krzysztof Galkowski - Zaklad Wytlaczania Oleju iWyrób Kitu, Zaklad Dówiadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli iRoślin w Gorzyniu - Polonia, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/06 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari per il prodotto denominato «Olej Rydzowy».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione della domanda di registrazione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A07428

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Bassotto - Piccola soc. coop. a r.l.», in Manzano

Con deliberazione n. 1900 dd. 25 settembre 2008 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Il Bassotto - Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Manzano, costituita addì 10 aprile 2002, per rogito notaio dott. Fabio Conte di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Turello, con studio in Udine, via Teano n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenzaa dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A07423

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-245) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- — presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- — presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.